SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1991.

Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

91A1136

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 marzo 1991, n. **80**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1991, N. 6

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), *le parole:* « e per l'80 per cento ai comuni » *sono sostituite dalle seguenti:* « , per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, pari a lire 8.000 miliardi, è destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi all'attività ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.

2-*ter*. Gli enti di cui al comma 2-*bis* possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis* *(Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane).* — 1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.

2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453 ».

All'articolo 2, al comma 3, sono soppresse le parole: « lettera *a*) ».

All'articolo 3, al comma 1, lettera b), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ».

All'articolo 4:

al comma 2, nell'alinea, le parole: « valutato in lire 392.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « valutato in lire 377.000 milioni »;

al comma 2, lettera d), *le parole:* « valutata in lire 189.500 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « valutata in lire 174.500 milioni ».

All'articolo 5:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono comprese le opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati. »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le relative somme sono ripartite secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 3, lettera *b*), del presente decreto ».

All'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990, emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-*bis* *(Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti).* — 1. I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1991.

ART. 6-*ter* (*Comuni siciliani colpiti dal sisma*). — 1. Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991 ha disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, è consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le facoltà di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

ART. 6-*quater* (*Modalità di uso dei sistemi informatici*). — 1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso.

ART. 6-*quinquies* (*Revisori dei conti*). — 1. I revisori dei conti di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i comuni da 10.000 a 29.999 abitanti, di due per i comuni da 30.000 a 79.999 abitanti e di uno da 80.000 abitanti in poi, nonché per le comunità montane e per le province.

2. Gli enti devono comunicare, al Ministero dell'interno e al CNEL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai revisori. Le successive comunicazioni devono pervenire entro 60 giorni dalla nomina o sostituzione dei revisori.

3. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero darà notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di 30 giorni, il Ministero darà comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

4. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreti del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli ordini professionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

5. Il decreto di cui al comma 4 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

6. L'incarico di revisore non puo essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo nè da dipendenti delle regioni, province, comunità montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis* *(Acquisto di beni per servizi indifferibili).* – 1. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in condizione di dissesto è consentito l'acquisto di beni per soddisfare servizi urgenti ed indifferibili per riscaldamento ».

All'articolo 11:

al comma 5, le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura » *sono sostituite dalle seguenti:* « in quote uguali tra le singole camere »;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo conguaglio da effettuarsi in sede di ripartizione del fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis* *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio).* – 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.

2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.

3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;

c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'articolo 24 ed al comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Il termine stabilito nel citato articolo 1-*bis* per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale è fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« ART. 13-*bis* *(Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici).* — 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà.

ART. 13-*ter* *(Proroga di termini)*. — 1. Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è fissato al 30 giugno 1991.

ART. 13-*quater* *(Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno)*. — 1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno opera in conformità agli indirizzi generali espressi e alle direttive impartite dal Ministro dell'interno, il quale approva i programmi deliberati dal comitato direttivo della Scuola stessa.

2. Nell'ambito della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno è istituita una Sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane.

ART. 13-*quinquies* *(Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti)*. — 1. I limiti di valore contenuti nella legge 6 luglio 1949, n. 466, possono essere variati, in relazione al mutato valore della moneta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

2. L'articolo 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466, è abrogato ».

AVVERTENZA

Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 14 gennaio 1991.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 28 marzo 1991.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2599):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri dell'interno (SCOTTI) e del tesoro (CARLI) il 14 gennaio 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 14 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 11ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 ottobre 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione il 23, 24 gennaio 1991; 6, 7, 13, 14 febbraio 1991.

Relazione scritta annunciata il 19 febbraio 1991 (atto n. 2599/*A* - relatore sen. LEONARDI).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5490):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, il 25 febbraio 1991, con pareri delle commissioni I, II, VIII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 marzo 1991.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 7, 12 marzo 1991.

Esaminato in aula e approvato il 14 marzo 1991

91G0127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 dicembre 1990, n. 454.

Regolamento recante modificazioni al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1982, concernente il nuovo regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, che approva la riformulazione del suddetto regolamento interno;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto medesimo in data 14 febbraio 1990 relativa all'istituzione del servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro;

Vista la successiva proposta del medesimo comitato amministrativo in data 1° marzo 1990 relativa alle unità di personale da contingentare al predetto Servizio;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Ritenuto di accogliere le proposte del comitato amministrativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 16 novembre 1990, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata pertanto la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528;

ADOTTA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 1.

All'art. 34 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo:

Art. 34-*bis* (*Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro*). — Consulenza e controllo finalizzati alla sicurezza nei laboratori e servizi;

Realizzazione degli strumenti atti a garantire gli interventi di pronto soccorso;

Predisposizione di piani operativi per specifiche situazioni di emergenza;

Sorveglianza fisica e medica nel settore della radioprotezione;

Acquisizione, distribuzione e cura di materiali ed attrezzature per l'igiene e la sicurezza del lavoro;

Controlli di legge negli ambienti sanitari (settori: radioprotezione, RMN, ultrasuoni).

Ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

ricercatori: 1;

assistenti tecnici: 2;

aiutanti tecnici: 3.

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di batteriologia e micologia medica viene modificato, relativamente alla ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:

dirigenti di ricerca: 4;

ricercatori: 8;

assistenti tecnici: 10;

segretari tecnici: 2;

aiutanti tecnici: 11;

addetti tecnici: 10.

Art. 3.

L'art. 10 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di chimica del farmaco viene modificato, relativamente alla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:

dirigenti di ricerca: 9;

ricercatori: 15;

assistenti tecnici: 18;

segretari tecnici: 2;

aiutanti tecnici: 20;

addetti tecnici: 9.

Art. 4.

L'art. 14 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di fisica viene modificato, relativamente alla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:

dirigenti di ricerca: 8;
ricercatori: 17;
assistenti tecnici: 14;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 14;
addetti tecnici: 7.

Art. 5.

L'art. 16 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di igiene ambientale viene modificato, relativamente alla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:

dirigenti di ricerca: 9;
ricercatori: 27;
assistenti tecnici: 16;
segretari tecnici: 3;
aiutanti tecnici: 22;
addetti tecnici: 10.

Art. 6.

L'art. 23 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia viene modificato, relativamente alla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:

dirigenti di ricerca: 4;
ricercatori: 13;
assistenti tecnici: 12;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 12;
addetti tecnici: 6.

Art. 7.

L'art. 26 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente i servizi amministrativi e del personale viene modificato, relativamente alla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:

assistenti tecnici: 3;
segretari tecnici: 16;
aiutanti tecnici: 19;
addetti tecnici: 55.

Art. 8.

L'art. 26 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse nella parte concernente le attribuzioni della sezione II della divisione II - Attività di servizio, viene sostituito dal seguente:

«*Sezione II.*

Ufficio di sicurezza. Sorveglianza fisica e medica in materia di radioprotezione; denunzie e richieste di autorizzazione».

Tenuto conto delle modifiche normative intervenute per quanto concerne l'ordinamento del personale di questo Istituto, si provvederà al necessario adeguamento dei riferimenti attinenti alle qualifiche del personale in sede di revisione del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528.

Il presente decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1991
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 210

NOTE

AVVERTENZE

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge n 519/1973 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 25 agosto 1973), relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e per i relativi successivi aggiornamenti:

«Con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti»

— Il D M. n 528/1987 recante «Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 302 del 29 dicembre 1987.

— L'art 17, comma 3, della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere

adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0118

DECRETO 26 gennaio 1991.

Assoggettamento dei profilattici maschili alla disciplina dei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuta l'opportunità di assoggettare alla disciplina dei presidi medico-chirurgici i profilattici maschili;

Sentito l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. La produzione, il commercio e l'importazione dei profilattici maschili sono sottoposti alla disciplina prevista dall'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

2. Quale profilattico maschile si intende una guaina sottile flessibile da utilizzare durante i rapporti sessuali.

3. I prodotti di cui al precedente comma 1 appartengono alla classe *C* di cui all'art. 2 del regolamento citato. Ad essi si applica l'«autorizzazione per prodotto» prevista dall'art. 4 dello stesso regolamento.

Art. 2.

1. I profilattici maschili sono preparati con lattice naturale. Può essere utilizzata gomma sintetica; in tal caso i singoli componenti saranno valutati caso per caso in fase di autorizzazione al commercio.

2. I profilattici maschili possono essere lubrificati mediante olio di silicone di grado medicale. Altri lubrificanti possono essere impiegati purché non producano allergie, irritazioni o altre reazioni indesiderabili, né danneggino il prodotto. Il loro impiego sarà condizionato a specifica valutazione in fase di autorizzazione al commercio del profilattico. I profilattici possono essere trasparenti, translucidi, opachi o colorati.

3. I profilattici maschili debbono avere una lunghezza minima di mm 160, una larghezza di mm 50 ± 3, spessore minimo di mm 0,03. I tipi definiti anatomici debbono avere una larghezza minima di mm 40 fino a mm 85 dall'estremità aperta e massimo mm 70 in prossimità della parte chiusa.

Art. 3.

1. I saggi tecnologici cui debbono essere sottoposti, con esito favorevole, i profilattici ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio sono quelli riportati nell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

1. Fermo restando il disposto dell'art. 1, è ammessa la commercializzazione di profilattici maschili provenienti da Paesi comunitari che non soddisfano le specifiche tecniche di cui al precedente art. 2, ma risultano pienamente conformi a specifiche tecniche adottate nel Paese di provenienza, giudicate dal Ministero della sanità equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

2. È ammessa, altresì, la commercializzazione di profilattici maschili che sono stati sottoposti, in altro Paese comunitario, a saggi tecnologici diversi da quelli indicati nell'art. 3, ma giudicati ad essi equivalenti dal Ministero della sanità. In caso di equivalenza, i certificati rilasciati nei Paesi di origine in conformità alla normativa in esso vigente sono riconosciuti validi agli effetti del presente decreto.

3. Al fine di formulare il giudizio di equivalenza di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanità acquisisce presso le autorità competenti degli altri Paesi comunitari le norme tecniche ivi vigenti. La stessa documentazione può essere presentata dall'azienda interessata in occasione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del profilattico importato da altro Paese CEE, unitamente alle prove della conformità del prodotto alle norme tecniche del Paese d'origine.

Art. 5.

1. La domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, indirizzata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, deve contenere, gli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione con riferimento alle specifiche tecniche di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. Alla domanda debbono essere acclusi: un numero di campioni di profilattici sufficiente ad espletare le analisi di cui all'art. 2 sopracitato, una ricevuta attestante il versamento della tassa d'analisi effettuato a favore dell'Istituto superiore di sanità e cinque esemplari delle etichette della singola confezione e dell'imballo per il consumatore.

4. Ogni profilattico dovrà essere contenuto in una confezione singola sigillata. Una o più confezioni singole andranno inserite nell'imballo per il consumatore. Tutti i pezzi contenuti in un imballo per il consumatore, che appartengono ad uno stesso tipo di profilattico devono essere dello stesso lotto. Le confezioni interne o l'imballo, o entrambi, devono essere tali da proteggere i pezzi dalla luce. Nessun mezzo di marcatura, inchiostro o altro può essere usato su una parte della confezione a diretto contatto con il profilattico. L'esterno dell'imballo per il consumatore dovrà riportare come minimo le seguenti informazioni:

a) denominazione e tipo di profilattico;

b) numero di lotto;

c) numero dei profilattici contenuti;

d) nome del titolare dell'autorizzazione o del rappresentante in Italia e dell'officina di produzione;

e) data di scadenza (mese e anno). La validità del profilattico non può superare i cinque anni;

f) istruzioni per lo stoccaggio;

g) se il profilattico è lubrificato oppure asciutto;

h) la dicitura: «Presidio medico-chirurgico n. ...... Ministero della sanità» con inserito il numero dell'autorizzazione.

Le istruzioni per l'uso del profilattico da riportare sull'esterno dell'imballo per il consumatore oppure su un foglio illustrativo all'interno di esso, debbono contenere la denominazione del profilattico e del titolare dell'autorizzazione;

i) istruzioni per l'uso del profilattico.

5. La singola confezione del profilattico dovrà riportare come minimo le seguenti informazioni:

a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione o del rappresentante in Italia;

b) la denominazione del profilattico;

c) il numero di lotto;

d) la data entro cui il prodotto deve essere utilizzato.

Art. 6.

1. I profilattici maschili che risultano già messi in commercio alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno continuare ad essere venduti nelle confezioni già impiegate purché le aziende interessate facciano pervenire al Ministero della sanità la domanda di autorizzazione di cui all'art. 3 entro quattro mesi dalla data di pubblicazione medesima.

2. Entro trenta mesi dalla data medesima, i prodotti di cui al comma precedente dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle aziende interessate qualora nel frattempo non sia intervenuta la loro autorizzazione.

3. Il diniego della autorizzazione o l'esito non favorevole dei controlli espletati dal Ministero della sanità su campioni prelevati dal commercio, comportano l'obbligo del ritiro immediato delle confezioni del prodotto da parte delle ditte interessate.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

SAGGI TECNOLOGICI

a) Prova di resistenza alla trazione

Il saggio consiste nel sottoporre a trazione un provino ricavato dal profilattico e nella determinazione della sua resistenza e della percentuale di allungamento

Procedura il saggio viene eseguito secondo la metodologia prevista dalla norma ISO n 4074 9 - 1980 (F).

Valutazione dei risultati la tenzione di rottura calcolata secondo la formula indicata dalla suddetta norma ISO, non deve essere inferiore a 17 MPa per i profilattici non invecchiati

Per i profilattici sottoposti alla prova di invecchiamento descritta al punto *d)*, la tensione di rottura non dovrà essere inferiore a 15 MPa.

L'allungamento alla rottura non deve essere inferiore al 650% per i profilattici non invecchiati Per i profilattici sottoposti alla prova di invecchiamento di cui al punto *d)*, l'allungamento non deve essere inferiore al 600%. I profilattici naturalmente invecchiati — cioè dopo più di dodici mesi dalla preparazione — dovranno soddisfare in entrambi i saggi i valori previsti per i campioni invecchiati senza però essere sottoposti alla prova di cui al punto *d)*.

I tests su descritti debbono essere effettuati su cinque campioni dello stesso lotto o comunque su un numero di campioni rappresentativo del medesimo. Tutti e cinque i campioni debbono superare i tests

b) Assenza di fori.

Si srotola un profilattico e lo si sospende ad un apposito sostegno. Si riempie con ml 300 di acqua — se i 300 ml non sono sufficienti a far arrivare il livello dell'acqua fino a mm 25 dall'apertura si provvede a tenere sollevato l'oggetto in modo da far arrivare l'acqua fino al limite suddetto. Dopo un minuto verificare se il livello dell'acqua è rimasto invariato. In tal caso si stacca il profilattico dal sostegno e lo si chiude rigirando il materiale vicino al bordo Con un po' di carta assorbente si toglie l'eventuale lubrificante. Si fa poi rotolare l'oggetto su un foglio di carta assorbente asciutta e si verifica l'assenza di macchie d'acqua

Valutazione dei risultati. la prova va effettuata su almeno cento profilattici provenienti dallo stesso lotto È tollerata una non rispondenza al saggio di un solo campione su cento esaminati.

c) Stabilità al colore.

Un profilattico tal quale — senza quindi procedere alla rimozione dell'eventuale lubrificante — viene bagnato con acqua sia dalla parte interna che da quella esterna. L'oggetto viene quindi avvolto in carta assorbente e lo si pone in un contenitore ben chiuso in modo da evitare perdita di umidità. Si lascia per 16 ore a temperatura ambiente

Valutazione dei risultati al termine del periodo di contatto, la carta assorbente non deve presentare macchie di colore provenienti dal profilattico

d) Prova di invecchiamento

Cinque profilattici, o comunque un numero di profilattici rappresentativo del lotto, nel loro imballo individuale, si tengono per 48 ore in stufa a 70 °C in un pesafiltro. Al termine di tale periodo si apre l'involucro Gli oggetti così trattati devono rispondere al test di resistenza alla trazione come descritto al punto *a)*

Altri cinque campioni vengono lasciati in stufa a 70 °C per un totale di sette giorni. Tali campioni non debbono presentare all'esame visivo modificazioni apprezzabili delle caratteristiche fisiche Tutti i campioni debbono provenire dallo stesso lotto

--- --

SAGGI CHIMICI

Preparazione dell'eluato.

In una beuta da ml 500 si introducono campioni di superfici di dimensioni pressoché uguali di profilattici, prelevati da almeno sei profilattici diversi e comunque da un numero di profilattici rappresentativi del lotto, corrispondenti ad una superficie totale di cm² 600; si aggiungono quindi ml 300 di acqua distillata. Se nei profilattici è presente il lubrificante, è necessario asportarlo nel modo seguente gli oggetti già aperti longitudinalmente vengono immersi per cinque minuti in propan-2-olo, al termine vengono estratti e lasciati asciugare all'aria tenendoli appoggiati su un foglio di carta assorbente.

In una seconda beuta si introducono ml 300 di acqua distillata che serviranno come soluzione di riferimento Si collocano ambedue le beute in autoclave, si porta la temperatura, in circa 20 minuti, a 121 °C ± 1 °C e si mantiene questo valore per 30 minuti, trascorsi i quali si riporta l'autoclave a pressione atmosferica in circa 30 minuti, si tolgono le beute facendole raffreddare rapidamente in un bagno d'acqua. Si trasferisce quindi l'eluato della beuta contenente i profilattici in un'altra dalle stesse caratteristiche. L'eluato così preparato deve rispondere — in confronto alla soluzione di riferimento — ai saggi ed ai limiti previsti per le «chiusure in materiale elastomero per medicamenti iniettabili» riportati dalla F.U ed. IX, vol. I, pagine 442 e 443.

E consentita la presenza nella soluzione lubrificante di sostanze aromatiche atte a coprire l'odore di gomma vulcanizzata. Per dette sostanze deve essere prodotta documentazione atta a dimostrare l'assenza di irritazioni o altre reazioni indesiderabili.

91A1263

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 febbraio 1991.

Autorizzazione alle imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita nel territorio della Repubblica italiana ad elevare il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza stabilita con i decreti ministeriali 7 ottobre 1986 e 18 settembre 1987 per le polizze individuali emesse in forma temporanea per il caso di morte, vita intera, mista e di tipo misto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali del 1° dicembre 1982, 7 ottobre 1986 e 18 settembre 1987 con i quali venivano stabiliti i limiti massimi del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza, applicabili ai contratti individuali emessi in forma temporanea per il caso di morte ed in forma mista;

Viste le domande delle imprese di assicurazioni esercenti le assicurazioni sulla vita nel territorio della Repubblica italiana, intese ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il limite massimo assicurabile senza visita medica e con carenza sulle polizze individuali emesse in forma temporanea per il caso di morte, vita intera, mista e di tipo misto;

Vista la lettera in data 10 giugno 1990, n. 022001, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita nel territorio della Repubblica italiana possono elevare il limite massimo del capitale assicurabile senza visita medica e con carenza nelle polizze individuali èmesse in forma temporanea per il caso di morte, vita intera, mista e di tipo misto, come di seguito indicato:

a) per i contratti a premio annuo, nel limite massimo di lire 100 milioni;

b) per i contratti a premio unico, nel limite massimo tale che il capitale sotto rischio, inteso come differenza tra le prestazioni complessivamente assicurate in caso di morte nel primo anno ed il premio unico, non sia maggiore di lire 100 milioni.

La visita medica rimane obbligatoria nel caso di assicurandi che abbiano superato il sessantesimo anno di età, così come stabilito dal citato decreto ministeriale del 7 ottobre 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1991

Il Ministro BATTAGLIA

91A1264

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 26 settembre 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Monreale.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto presidenziale regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta dell'8 settembre 1988, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Monreale e del suo centro abitato, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«È sottoposto a vincolo la parte del territorio del comune di Monreale compresa entro un perimetro, che, a partire dalla cima del Cozzo Comune, segue, procedendo in senso orario, il confine comunale fino al punto in cui esso interseca la s.s. 186 e la percorre fino all'intersezione tra la s.s. 186 e la vecchia galleria, seguendo il tracciato della vecchia linea ferrata fino al punto di quota 250,40.

Da questo punto il perimetro continua con una linea retta ideale fino allo spigolo di sud-ovest della recinzione di palazzo Veneziano; prosegue, quindi, lungo la medesima in direzione est, fino ad incontrare l'asse della via Kennedy e, successivamente, continua lungo l'asse della suddetta via, lasciando all'esterno dell'area vincolata i due lotti di palazzo Veneziano e di palazzo Primavera. Prosegue, poi, verso ovest lungo la recinzione esterna della scuola elementare «Pietro Novelli», che viene lasciata all'esterno dell'area vincolata, fino a sboccare nella piazza Calcedonio Inghilleri e continua rasentando il marciapiede di pertinenza dell'edificio che ospita gli uffici del comune.

Da questo punto, il perimetro passa lungo il retro dell'edificio della caserma dei carabinieri, percorre via Quattro Ciocche, scende per un piccolo tratto fino a piazza Fedele, piega nuovamente verso ovest, passando dinnanzi al cinema Imperia, che viene lasciato all'esterno dell'area vincolata, e prosegue lungo via della Repubblica fino al punto di quota 298,61.

Da qui prosegue lungo la via Stazzone e la via Enna, nello spazio delimitato dall'edificio delle case popolari e dal corpo di fabbrica prospiciente la via Venero, e risale verso nord fino ad intersecare l'asse della stessa via Venero.

A partire da questo punto il confine dell'area vincolata segue l'asse della via Venero in direzione sud-ovest fino alle porte di accesso al nucleo urbano, come da stralcio planimetrico allegato, immettendosi sulla s.s. 186 e percorrendola fino al km 13.

Quindi, seguendo il confine perimetrato su stralcio planimetrico, prosegue parallelamente alla s.s. 186 ad una distanza di m 50, lasciando a valle l'abitato di Pioppo, per immettersi, infine, sulla s.s. 186 in corrispondenza della casa Trifirò, e proseguendo lungo la medesima strada fino al bivio per Aquino.

Da questo punto, seguendo a monte la linea posta a m 50 dalla strada per San Giuseppe Jato e parallela ad essa, il confine di vincolo raggiunge, lasciando a valle l'abitato di Giacalone, la sorgente Cerasa in prossimità del km 2, come segnato in rosso su stralcio planimetrico, proseguendo, quindi, lungo la medesima strada fino a Portella della Paglia.

Da qui la perimetrazione segue la strada che conduce ad Altofonte fino all'intersezione di questa con il confine comunale in località Vigna d'Api.

Dal punto di intersezione il perimetro prosegue lungo il confine comunale in direzione sud toccando Cozzo Paparina a quota 688 m, Costa del Carpineto, Portella del Garrone a quota 1144 m e, sempre seguendo il confine comunale, incrocia, in prossimità della Portella della Ginestra, la strada che da Piana degli Albanesi conduce a San Giuseppe Jato, percorrendola verso ovest fino ad incrociare nuovamente il confine comunale. Quindi, sempre seguendo il predetto confine, tocca lo Sperone Mirabella, il Pizzo Mirabella e la cima di monte Dammusi a quota 936 m.

Da quest'ultimo punto il perimetro dell'area vincolata prosegue con una linea retta ideale che congiunge la cima del monte Dammusi con la cima del monte Signora a quota 1131 e da questa vetta, sempre in linea retta, perviene alla Porta della Vecchia a quota 1120 m dove incontra nuovamente il confine comunale. Si segue detto confine in direzione nord, passando per le cime di monte Platti a quota 1188, di monte Gradara a quota 1194 e Portella La Lupa fino al passo Scifo.

Da passo Scifo il perimetro dell'area vincolata, seguendo sempre il confine comunale, percorre un ulteriore tratto della s.s. 186 fino al bivio di Sagana, tocca, successivamente, la cima di monte Gibilmesi, Portella Bianca, Portella Renne e la cima di monte Fior dell'Occhio a quota 942, passa, infine, per Portella Impisu e Portella S. Anna, fino a ricongiungersi con il punto di partenza di Cozzo Comune a quota 443»;

Accertato che il predetto verbale dell'8 settembre 1988 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Monreale e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate la opposizione proposta, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, dal sig. Messina Girolamo, e l'istanza fatta pervenire dal rettore del seminario arcivescovile di Monreale;

Ritenuto che, nel merito della opposizione come sopra esposta, può rilevarsi che l'apposizione del vincolo non preclude la realizzazione di insediamenti di nuova costruzione, né l'utilizzabilità economica del bene vincolato, ma comporta, soltanto, una disciplina ed un controllo intesi ad impedire che la realizzazione di opere e qualunque altra attività possano contrastare con le specifiche esigenze paesaggistiche;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui alla lettera *g)* che segue, di dovere integrare le determinazioni come sopra adottate dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, includendo nel perimetro vincolato la zona di «Ficuzza», facente parte del territorio comunale di Monreale;

Considerato:

a) che la parte del territorio di Monreale, compresa tra i comuni di Palermo ed Altofonte e limitata verso monte dalle cime che raggiungono i 1000 metri e che delimitano la Valle dell'Oreto e la Conca d'Oro, raccoglie in sé alcune parti significative che, per la singolarità del contesto e le interazioni reciproche, rivestono caratteristiche di notevole interesse ambientale;

b) che una zona di innegabili contenuti ambientali e paesaggistici è costituita dall'area boschiva, porzione settentrionale del vincolo, che si estende in località San Martino delle Scale. A causa della vastità dell'impianto arboreo e della grande rilevanza che esso riveste nella riqualificazione del paesaggio, nella difesa del suolo e nelle potenzialità ricreative, l'area in questione rileva caratteristiche ecologiche ed ambientali di grandissima importanza.

La vallata è circondata da un gruppo di monti con cime che raggiungono e qualche volta superano i mille metri, le cui caratteristiche morfologiche e geologiche ricordano i contrafforti dolomitici per i fenomeni naturali di erosione calcarea, squarci eccezionali ed interessanti, visibili da più punti di vista. D'altra parte la zona è attraversata da strade panoramiche, che, inerpicandosi verso le cime fin quasi a quota 900, offrono particolari e suggestivi scorci verso il mare e la Conca d'Oro, e verso gli splendidi paesaggi montani del monte Pietroso, delle Coste di S. Anna, delle Serre dell'Occhio, del monte Gibilmesi, tutti caratterizzati da estese formazioni boschive sulle pendici, che contrastano con le scoscese rocce nude delle parti sommitali.

Qui anche l'architettura contribuisce ad arricchire e caratterizzare l'ambiente, come, nella zona a valle, l'imponente fabbrica conventuale dell'Abbazia benedettina — di impianto originario del VI secolo — fortemente connotata dal convento di tipo neoclassico progettato e realizzato dall'architetto V. Marvuglia, o il piccolo abitato di San Martino delle Scale, che fa da cornice all'Abbazia stessa, o, infine, i numerosi insediamenti abitativi stagionali, le cui tipologie e la stessa collocazione sparsa in mezzo al bosco vengono fortemente condizionate dal segno pregnante ed univoco della natura e del paesaggio;

c) che al limite est della vallata di San Martino si estende un'altra zona di importante contenuto ambientale e paesaggistico.

Essa è caratterizzata principalmente dalle due grosse emergenze del monte Caputo e del centro abitato di Monreale. Il rapporto spaziale tra questi due elementi è parecchio suggestivo, laddove al terrazzo naturale, piano di giacitura del vecchio agglomerato urbano di Monreale, dominante la Valle dell'Oreto e la Conca d'Oro, fanno da sfondo le pendici boschive del monte Caputo. Sulla cima si staglia la maestosa mole del Castellaccio, costruito nel secolo XII a guisa di fortezza dai monaci benedettini, dal quale si gode una vista stupenda sulla Conca d'Oro, sulla Piana dei Colli e sulla valle del Paradiso;

d) che Monreale è unanimemente considerata di altissimo interesse per le sue notevoli caratteristiche architettonico-ambientali, riscontrabili tanto nel suo centro storico e nelle numerose emergenze, che, connotandolo, ne fanno uno dei più preziosi dell'Isola, quanto nel generale assetto urbano, impostato su un corretto rapporto dimensionale nei confronti dei contrafforti montuosi, delle valli e dei pianori che lo circondano.

Infatti assumono particolare significato quelle parti del territorio urbano che offrono un naturale scenario al complesso monumentale del duomo, capolavoro architettonico del periodo normanno, e del chiostro dell'antico convento dei benedettini, splendida fusione di architettura e policromia: la zona a valle dell'abitato e a monte della circonvallazione, godibile da più punti di vista, che costituisce il naturale proseguimento della Villa del Belvedere e delle fabbriche dell'ex convento, e in cui i nuovi insediamenti abitativi, realizzati di norma fuori dal perimetro del centro antico, non alterano consistentemente il ruolo figurativo che tale agglomerato assume nel paesaggio; la zona a nord del complesso monumentale (contrada Carrubella), caratterizzata da un'abbondante vegetazione, che costituisce la naturale chiusura di un unico contesto paesaggistico ambientale, configurandosi come una suggestiva quinta scenografica alla piazza del duomo e alla fabbrica stessa; i quartieri e i nuclei urbani antichi, come la Ciambra, il Pozzillo, il Carmine, i cui

impianti urbanistici conservano ancora oggi una dignità ambientale di enorme valore, caratterizzati da episodi artistici e da emergenze monumentali di elevata valenza estetica e culturale;

e) che altra zona di particolare interesse è l'intera corona dei monti che circondano la Conca d'Oro. Questa area è rappresentata da una dorsale, che, partendo dai confini sud-ovest del centro abitato di Monreale, si allunga verso meridione seguendo la direttrice costituita, a valle, dalla strada panoramica che conduce a Pioppo e a Giacalone e, superata Portella della Paglia, ad Altofonte. Tale area è costituita da rilievi di elevato interesse paesaggistico e di grande pregio naturalistico, visibili e godibili da numerosi punti di vista della vallata, e in particolar modo dalla s.s. 186 e dalla costruenda strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca.

Questi monti rappresentano per la rigogliosa valle sottostante, così ricca e varia di giardini ed orti, un caratteristico fondale di grande effetto scenografico, anch'esso vario e ricco morfologicamente, con versanti ora dolci e arrotondati, ora aspri e scoscesi. Questi culminano nelle vette delle Coste del Carpineto e delle Serre della Pizzuta, la cui lunga cresta calcarea ed accidentata ospita grotte e aree di grande interesse geologico e naturalistico. Dalle cime sono visibili la Valle dell'Oreto, la vallata del lago di Piana e la Rocca Busambra;

f) che di notevolissimo interesse paesaggistico sono, infine, le zone che si estendono ad occidente della strada provinciale che conduce a San Giuseppe Jato, fino al confine comunale, comprendenti l'altopiano della Cannavera, il monte Matassaro Renna, il monte Gradara e il monte Signora, a motivo della persistenza, in parti di essa, di residue attività tradizionali legate all'agricoltura e all'allevamento e, quindi, alla presenza di manufatti, come le antiche masserie e gli abbeveratoi, che presentano ancora un elevata dignità culturale e qualificano, con la loro presenza e le loro caratteristiche tipologiche e formali, l'ambiente circostante. Tali aree conservano un elevato interesse naturalistico (botanico, faunistico, geologico) per la sussistenza di zone montane e mantengono intatte le loro peculiarità grazie alla distanza e all'isolamento in cui sono poste rispetto a quelle aree ormai fortemente antropizzate e degradate;

g) inoltre, che, per meglio salvaguardare l'unitarietà dell'insieme architettonico, inalterabile e di particolare pregio storico e paesaggistico, costituito dall'abitato di Ficuzza — comprendente il palazzo reale borbonico del Marvuglia e le sue dipendenze delimitanti la piazza antistante e caratterizzate da bassi edifici a portici — già sottoposto a vincolo paesaggistico con verbale n. 30 del 16 aprile 1964 della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, si debba includere nell'elenco delle bellezze naturali e panoramiche l'area attorno allo stesso abitato, che insiste nel comune di Monreale, per un tratto circostante ricadente in un raggio di metri 500 a partire dal centro abitato, come meglio descritto in rosso nella planimetria *D* allegata al presente decreto;

Vista la nota n. 78922 del 14 dicembre 1989, con la quale l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole all'imposizione del vincolo di cui trattasi;

Ritenuto, per le motivazioni che precedono, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Monreale e del suo centro abitato, come sopra descritto, in conformità della proposta dell'8 settembre 1988 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, e della zona di Ficuzza, compresi il gruppo architettonico del palazzo reale borbonico ed il centro abitato, come sopra descritti;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte del territorio comunale di Monreale, descritta come sopra e delimitata in rosso nelle planimetrie *A*, *B*, *C* e *D* allegate, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Sono, pertanto, disattese le determinazioni assunte dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo per lo stesso oggetto, con i precedenti verbali n. 27 del 19 dicembre 1963 e n. 34 del 3 novembre 1965, che sono da considerarsi privi di effetti giuridici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta dell'8 settembre 1988 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Monreale, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Monreale, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Monreale.

Palermo, 26 settembre 1990

L'assessore: LOMBARDO

ALLEGATO

VERBALE DELL'8 SETTEMBRE 1988

L'anno 1988, il giorno 8 del mese di settembre, presso i locali della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in via Siracusa n. 15, Palermo, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo,

(Omissis).

con il seguente ordine del giorno:

apposizioni vincoli nei territori dei comuni di Monreale, Altofonte e Palermo (zona Capo Gallo) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1447.

(Omissis).

La commissione, esaminate le cartografie predisposte dalla sezione PAU della soprintendenza, decide di apporre il vincolo nei territori dei comuni di Monreale e Palermo (zona di Capo Gallo) secondo la proposta di delimitazione delle relative aree istruita dalla sezione PAU della soprintendenza, mentre per quel che concerne il vincolo di apporre nel territorio di Altofonte viene rinviata ogni decisione alla prossima seduta.

Si procede pertanto alla lettura della perimetrazione e della relazione descrittiva dei luoghi predisposta dalla suddetta sezione.

Vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 relativo a parti del territorio del comune di Monreale

Perimetrazione

È sottoposto a vincolo di cui all'oggetto la parte del territorio del comune di Monreale compresa entro una linea, che a partire dalla cima del Cozzo Comune segue, procedendo in senso orario, il confine comunale fino al punto in cui esso interseca la s.s. 186 e la percorre fino all'intersezione tra la s.s. 186 e la vecchia galleria seguendo il tracciato della vecchia linea ferrata fino al punto di quota 250,40.

Da questo punto il perimetro continua con una linea retta (ideale) fino allo spigolo di sud-ovest della recinzione di palazzo Veneziano, prosegue lungo la medesima in direzione est fino ad incontrare l'asse della via Kennedy e, successivamente, continua lungo l'asse della suddetta via, lasciando all'esterno dell'area vincolata i due lotti di palazzo Veneziano e di palazzo Primavera.

Prosegue poi verso ovest lungo la recinzione esterna della scuola elementare «Pietro Novelli», che viene lasciata all'esterno dell'area vincolata, fino a sboccare nella piazza Calcedonio Inghilleri e continua rasentando il marciapiede di pertinenza dell'edificio che ospita gli uffici del comune.

Da questo punto il perimetro passa lungo il retro dell'edificio della caserma dei carabinieri e percorre via Quattro Ciocche, scende per un piccolo tratto fino a piazza Fedele, piega nuovamente verso ovest, passando dinanzi al cinema Imperia, che viene lasciato all'esterno dell'area vincolata e prosegue lungo via della Repubblica fino al punto di quota 298,61.

Di qui prosegue lungo la via Stazzone e la via Enna, nello spazio delimitato dall'edificio delle case popolari e dal corpo di fabbrica prospiciente la via Venero e risale verso nord fino ad intersecare l'asse della stessa via Venero.

A partire da questo punto il confine dell'area vincolata segue l'asse della via Venero in direzione sud-ovest fino alle porte di accesso al nucleo urbano come da stralcio planimetrico allegato immettendosi sulla s.s. 186 fino al km 12.

Da questo punto, seguendo il confine perimetrato su stralcio planimetrico, si prosegue parallelamente alla s.s. 186 ad una distanza di m 50, lasciando a valle l'abitato di Pioppo, per immettersi infine sulla s.s. 186 in corrispondenza della casa Trifirò.

Si prosegue quindi lungo la medesima strada fino al bivio per Aquino.

Da questo punto, seguendo a monte una linea posta a m 50 e parallela alla strada per S. Giuseppe Jato si raggiunge, lasciando a valle l'abitato di Giacalone, la sorgente Cerasa in prossimità del km 2, proseguendo quindi, lungo la medesima strada fino a Portella della Paglia.

Da questo punto la perimetrazione segue la strada che conduce ad Altofonte fino alla intersezione di questa con il confine comunale in località Vigna d'Api.

Dal punto d'intersezione il perimetro prosegue lungo il confine comunale in direzione sud toccando cozzo Paparina a quota 668 metri, costa del Carpineto, Portella Garrone a quota 904 metri, e sempre seguendo il confine comunale incrocia in prossimità della Portella delle Ginestre la strada che da Piana degli Albanesi conduce a S. Giuseppe Jato, percorrendola verso ovest fino ad incrociare nuovamente il confine comunale.

Da qui, sempre seguendo il predetto confine, tocca lo Sperone Mirabella, il Pizzo Mirabella e la cima di Monte Dammusi a quota 936 metri.

Da questo punto il perimetro dell'area vincolata prosegue con una linea retta ideale fino alla cima del monte Seminara a quota 1131 e da questa retta sempre in linea retta perviene alla Porta della Vecchia a quota 1120 metri dove incontra il confine comunale, che viene percorso ancora in direzione nord, passando per le cime di monte Platti a quota 1188 metri, di monte Gradara a quota 1194 e Portella La Lupa fino al passo Scifo.

Da passo Scifo il perimetro dell'area vincolata prosegue sempre lungo il confine comunale, percorrendo un ulteriore tratto della s.s. 186 fino al bivio di Sagana, tocca successivamente la cima di monte Gibilmesi, Portella Bianca, Portella Renne, la cima di monte Fior dell'Occhio a quota 942 e prosegue sempre lungo il confine comunale passando per Portella Impisu, Portella S. Anna, fino a ricongiungersi con il punto di partenza di Cozzo Comune a quota 443.

Motivazione

La parte del territorio di Monreale, compresa tra i comuni di Palermo ed Altofonte e terminata verso monte dalle Cime che raggiungono i 1000 metri e che delimitano la valle dell'Oreto e la Conca d'Oro, raccoglie in sé alcune parti significative che, per la singolarità del contesto e le interazioni reciproche, rivestono caratteristiche di notevole interesse ambientale.

In particolare tutta la zona boschiva che si estende in località San Martino delle Scale costituisce un esteso polmone verde alle porte di Palermo, con caratteristiche ecologiche e ambientali di grandissima importanza, a motivo della vastità dell'impianto arboreo e della grande rilevanza che esso riveste nella riqualificazione del paesaggio, nella difesa del suolo e nelle potenzialità ricreative del sito.

L'ambiente è caratterizzato, nella zona di valle, dall'imponente fabbrica conventuale dell'Abbazia benedettina, il cui impianto originario risale al VI secolo, ma che è fortemente connotata dall'impianto neoclassico del convento, progettato e realizzato dall'architetto V. Marvuglia.

Fa cornice all'abbazia e alla chiesa un piccolo agglomerato che costituisce il nucleo abitato di S. Martino delle Scale.

L'intera vallata è circondata da un gruppo di monti con cime che raggiungono e, qualche volta superano i mille metri, le cui caratteristiche morfologiche e geologiche ricordano i contrafforti dolomitici, con panorami magnifici e interessanti fenomeni naturali di erosione calcarea.

Dalla vallata verso le cime, fin quasi a quota 900, si sviluppa una strada panoramica che offre particolari e suggestivi scorci verso il mare e la Conca d'Oro e verso gli splendidi paesaggi montani del monte Pietroso, delle Coste di S. Anna, delle Serre dell'Occhio, del monte Gibilmesi, caratterizzati da estese formazioni boschive sulle pendici che contrastano con le scoscese rocce nude delle parti sommitali.

In tutta la zona sono presenti numerosi insediamenti abitativi stagionali che, per le caratteristiche tipologiche e per la loro collocazione sparsa in mezzo al bosco, costituiscono il cosiddetto Villaggio Montano.

Un'altra zona boschiva, che limita verso est la vallata di San Martino, si dispone sul monte Caputo, sulla cui cima si staglia la maestosa mole del Castellaccio, costruito nel secolo XII a guisa di fortezza dai monaci Benedettini e dal quale si gode una vista stupenda sulla Conca d'Oro, sulla Piana dei Colli e sulla Valle del Paradiso.

Le pendici del monte Caputo fanno da sfondo verso nord ovest al centro abitato di Monreale, situato sopra un terrazzo dominante la Valle dell'Oreto e la Conca d'Oro, e che conserva ancora oggi caratteristiche architettoniche ed ambientali di grandissimo interesse, costituendo, con le numerose emergenze monumentali che lo connotano, uno dei più preziosi centri storici dell'Isola.

I nuovi insediamenti abitativi, realizzati comunque di norma fuori del perimetro del centro antico, non alterano consistentemente il ruolo figurativo che tale agglomerato assume nel paesaggio, specialmente per il rapporto che questo stabilisce con il territorio di valle, che costituisce una naturale radice di innesto tra l'ambiente e il paesaggio antropizzato della Conca d'Oro.

Particolare significato assumono, poi, quelle parti del territorio che offrono un naturale scenario al complesso monumentale del duomo, capolavoro architettonico del periodo normanno, e del chiostro dell'antico convento dei benedettini, splendida fusione di architettura e di policromia: e cioè, la richiamata zona a valle dell'abitato e a monte della circonvallazione, che costituisce il naturale proseguimento della villa del Belvedere e delle fabbriche dell'ex convento, godibile da numerosi punti di vista pubblici; la zona a nord del complesso monumentale (contrada Carrubella) caratterizzato da una abbondante vegetazione che costituisce la naturale chiusura di un unico contesto paesaggistico ambientale che si configura come un suggestivo terminale scenografico alla piazza del Duomo e alla fabbrica stessa; i quartieri e i nuclei urbani antichi, come la Ciambra, il Pozzillo, il Carmine, i cui impianti urbanistici conservano ancora oggi una dignità ambientale di enorme valore, caratterizzati da episodi artistici e da emergenze monumentali di elevata valenza estetica e culturale.

Particolarmente interessante si presenta, poi, la zona ad ovest dell'abitato, a monte della strada panoramica che conduce a Pioppo e Giacalone e quindi, superata Portella della Paglia, ad Altofonte, che ricomprende l'intera corona dei monti che circondano la Conca d'Oro.

Essa è costituita da rilievi di elevato interesse paesaggistico e di grande pregio naturalistico, visibili e godibili da numerosi punti di vista della vallata (e in particolar modo dalla s.s. 186 e dalla costruenda strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca) e che rappresentano il caratteristico fondale scenografico della valle stessa, con versanti ora dolci e arrotondati, ora aspri e scoscesi, culminanti nelle vette delle Coste del Carpineto e delle Serre della Pizzuta, la cui morfologia accidentata e la lunga cresta calcarea ospitano grotte e aree di grande interesse geologico e naturalistico, e da cui sono visibili la valle dell'Oreto, la vallata del lago di Piana e la Rocca Busambra.

Di notevolissimo interesse paesaggistico sono infine le zone che si estendono ad occidente della strada provinciale che conduce a S. Giuseppe Jato, fino al confine comunale, comprendenti l'altopiano della Cannavera, il monte Matassaro Renna, il monte Gradara e il monte Signora, a motivo della persistenza in parti di essa di residue attività tradizionali legate all'agricoltura e all'allevamento e quindi alla presenza di manufatti, come le antiche masserie e gli abbeveratoi, che presentano ancora una elevata dignità culturale e qualificano con la loro presenza e le loro caratteristiche tipologiche e formali l'ambiente circostante, nonché per la sussistenza di zone montane che conservano un elevato interesse naturalistico (botanico, faunistico, geologico) grazie alla distanza e all'isolamento rispetto ad aree fortemente antropizzate e degradate.

Omissis.

I componenti della commissione approvano quanto riportato e considerato che le zone su descritte non sono sottoposte nel loro complesso a tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, concordano di apporre il vincolo ai sensi della predetta legge sulla parte del territorio del comune di Monreale e del comune di Palermo (zona di Capo Gallo) secondo i perimetri indicati nelle relazioni stesse.

(Omissis).

91A1269

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II dell'11 luglio 1989; del senato accademico del 26 settembre 1989; del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 31 ottobre 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 1644, concernente l'elencazione suddivisa per facoltà delle scuole dirette ai fini speciali istituite presso l'Università di Napoli «Federico II», è inserita la seguente scuola diretta ai fini speciali:

MEDICINA E CHIRURGIA II

Scuola diretta ai fini speciali di dietologia e dietetica applicata

Art. 2.

Dopo l'art. 1867 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi a scuola diretta ai fini speciali di dietologia e dietetica applicata.

Art. 1868. — È istituita la scuola diretta ai fini speciali di dietologia e dietetica applicata presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II».

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica applicata.

Art. 1869. — Il corso di studi ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in dieci per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 1870. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la Seconda facoltà di medicina e chirurgia. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1871. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 1872. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:

fisica (*);

statistica medica (*);

biologia generale (*);

anatomia e istologia;

chimica e propedeutica biochimica (*);

chimica biologica.

b) secondo semestre:

chimica degli alimenti;

fiosiologia umana;

microbiologia e microbiologia clinica (*);

geografia economica e sociologia;

tecniche di laboratorio applicate agli alimenti e all'alimentazione;

igiene;

igiene degli alimenti.

2° Anno:

parassitologia;

fisiologia della nutrizione;

patologia e fisiopatologia generale (*);

tossicologia alimentare;

biochimica della nutrizione e del ricambio;

legislazione alimentare.

3° Anno:

dietologia e dietoterapia;

medicina interna;

gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;

malattie del metabolismo e della nutrizione;

malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;

malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;

psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;

merceologia;

tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette ai fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 1873. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche;

dipartimento di pediatria;

istituto di fisiologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 1874. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 19 dicembre 1990

Il rettore: CILIBERTO

91A1265

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;

Vista la proposta di istituzione di due scuole dirette a fini speciali per «operatori economici dei servizi turistici» e per «tecnici dell'amministrazione aziendale» approvata dagli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli:

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 aprile 1986;

Viste le note prot. n. 2338 del 3 settembre 1990 trasmesse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 51 sono inseriti i seguenti articoli: «Titolo V Scuole dirette a fini speciali - Normativa generale.

Art. 52. — Nell'Istituto universitario navale di Napoli sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali per:

1) operatori economici dei servizi turistici;
2) tecnici dell'amministrazione aziendale.

Art. 53. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 54. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art 55. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 56. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 57. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola. di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nal manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 58. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola. secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 59. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate, sentiti i consigli dei dipartimenti o degli istituti coinvolti.

Art. 60. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi.

Art. 61. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 62. — Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso l'Istituto universitario navale o presso strutture esterne all'Università e con essa convenzionate.

Alla fine del tirocinio vi sarà una verifica oggetto di valutazione che concorrerà, con i risultati degli esami di profitto, ad integrare il *curriculum* degli studi.

Le modalità di svolgimento dei tirocini e della verifica sono stabiliti nelle normative di ciascuna scuola.

Art. 63. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi tursitici

Art. 64. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per «operatori economici dei servizi turistici».

La scuola ha il compito di fornire una cultura scientifica sui problemi economici del turismo, al fine di provvedere alla formazione professionale di quadri destinati ad attività private o pubbliche riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici.

La scuola rilascia il diploma di operatore economico dei servizi turistici.

Art. 65. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede ottocento ore complessive di insegnamento così articolate: seicento ore di lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche e duecento ore di tirocinio guidato.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un massimo di iscritti determinato in numero cento per ciascun anno di corso e per un totale di duecento studenti.

Art. 66. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale con i suoi dipartimenti o istituti ed insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della Scuola.

Art. 67. — Gli insegnamenti impartiti (di durata annuale) sono i seguenti:

1° Anno di corso:

economia e politica del turismo;
diritto internazionale;
geografia del turismo;
storia economica del turismo;
economia delle imprese turistiche;
statistica;
lingua inglese;
lingua francese o tedesca.

2° Anno di corso.

legislazione turistica italiana e comparata;
programmazione e organizzazione del territorio a fini turistici;
statistica ed analisi di mercato;
statistica del turismo;
economia e tecnica delle imprese di intermediazione turistica;
lingua inglese;
lingua francese o tedesca.

Oltre gli insegnamenti sopra indicati potranno essere svolti corsi liberi di cultura e di aggiornamento, nonché seminari, conferenze, esercitazioni, viaggi di istruzione, etc., ritenuti idonei ad una migliore formazione e preparazione degli allievi nel campo delle discipline turistiche.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 68. — L'attività pratica comporta uno stage presso operatori del settore.

Art. 69. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nell'analisi dei casi concreti connessi con gli argomenti trattati dagli insegnamenti specialistici ed ha una durata di duecento ore.

Art. 70. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente:

al termine delle lezioni hanno luogo nelle sessioni previste dalle norme universitarie, gli esami di profitto delle discipline previste dal piano di studio per ciascun anno di corso, nonché l'accertamento del tirocinio avvenuto.

Le commissioni giudicatrici degli esami di profitto sono nominate dal direttore della scuola e sono composte da tre membri scelti fra i docenti della scuola.

Lo studente potrà essere ammesso alla prova finale solo dopo aver sostenuto tutti gli esami previsti dal presente statuto e aver svolto il tirocinio pratico.

Art. 71. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, di carattere interdisciplinare su tema concordato con il direttore o con il vice-direttore della scuola.

La commissione giudicatrice della prova finale è composta dai membri docenti del consiglio di scuola.

L'esame di diploma potrà essere sostenuto a partire dalla sessione estiva del secondo anno di iscrizione.

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali per tecnici dell'amministrazione aziendale

Art. 72. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per «tecnici dell'amministrazione aziendale».

La scuola ha il compito di preparare giovani professionalmente qualificati nelle metodologie di gestione di organizzazione e di controllo proprie delle funzioni operative aziendali nei vari ambiti settoriali della produzione originaria, dell'industria, della distribuzione, degli enti pubblici e dei servizi.

La scuola rilascia il diploma di «tecnico dell'amministrazione aziendale».

Art. 73. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede ottocento ore complessive di insegnamento così articolate: seicento ore di lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche e duecento ore di tirocinio guidato.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti.

L'iscrizione alla scuola presuppone una buona conoscenza di almeno una lingua straniera scritta e parlata.

Art. 74. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale con i suoi dipartimenti o istituti ed insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola

Art. 75. — Gli insegnamenti impartiti (di durata semestrale) sono i seguenti:

1° Anno:

Primo semestre:

matematica generale;
istituzioni di economia politica;
istituzioni di diritto privato;
contabilità aziendale;
lingua inglese (corso annuale).

Secondo semestre:

statistica aziendale;
economia dei settori industriali;
diritto commerciale;
gestione aziendale.

2° Anno:

Primo semestre:

Lo studente potrà scegliere uno dei seguenti indirizzi:

a) indirizzo bancario:

economia monetaria e creditizia;
tecnica bancaria dei crediti;
tecnica dei cambi;
costi e ricavi bancari;
tecnica del commercio internazionale;
finanziamenti di azienda;

b) indirizzo industriale:

organizzazione e gestione della produzione;
tecnica e politiche di vendita;
organizzazione del lavoro;
contabilità industriale;
metodi quantitativi per le decisioni aziendali;
analisi e contabilità dei costi;

c) indirizzo commerciale:

tecnica del commercio internazionale;
economia e tecnica delle aziende mercantili;
tecnica e politiche di vendita;
analisi e contabilità dei costi;
marketing;
tecnica delle ricerche di mercato;

d) indirizzo agrario:

economia dell'azienda agraria;
metodi di contabilità ed analisi di efficienza;
tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
tecnica del commercio internazionale;
diritto agrario;
metodi quantitativi per le decisioni aziendali;

e) indirizzo turistico:

economia e politica del turismo;
economia e tecnica delle aziende alberghiere;
tecnica delle ricerche di mercato;
lingua tedesca o francese;
economia e tecnica delle imprese turistiche;
economia e tecnica delle imprese di trasporto;

f) indirizzo professionale:

diritto tributario;
legislazione del lavoro e problemi sindacali;
tecnica della revisione aziendale;
contabilità degli enti pubblici;
finanza aziendale;
metodi quantitativi per la revisione contabilità;

g) indirizzo dei trasporti:

economia e tecnica delle imprese di trasporto;
estimo navale;
analisi e contabilità dei costi;
tecnica del commercio internazionale;
finanza internazionale;
tecnica dei cambi.

Secondo semestre:

uno stage presso una azienda del settore.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 76. — L'attività pratica comporta uno stage presso un'azienda di cui al precedente articolo.

Art. 77. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in attività svolte presso aziende del settore ed ha durata di duecento ore.

Art. 78. — La frequenza ai corsi e del tirocinio è obbligatoria.

Gli esami di profitto e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente:

gli esami nelle discipline impartite si svolgono alla fine dei corsi semestrali o annuali;

l'esame di tirocinio pratico consiste nella stesura di un rapporto di tipo professionale sui problemi affrontati durante lo stage in azienda sotto la guida di un docente della scuola.

Art. 79. — L'esame di diploma consiste nella discussione del rapporto di cui all'art. 78 di fronte ad una commissione composta da sette docenti della scuola.

Lo studente può sostenere l'esame di diploma soltanto dopo aver superato gli esami in tutti i corsi di primo e secondo anno e aver svolto il tirocinio in azienda.

L'esame di diploma potrà essere sostenuto a partire dalla sessione estiva del secondo anno di iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 11 settembre 1990

Il rettore: FERRARA

91A1266

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità 4, 21, 22 e 27 febbraio 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 15 MARZO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Oraxim - Menarini			
grat per 100 ml sosp 125 mg/5 ml	SB 40	29.880	027002043
Tilexim - Roussel Pharma			
grat per 100 ml sosp 125 mg/5 ml	SB 40	29.880	027020041
Zinnat - Glaxo			
grat per 100 ml sosp 125 mg/5 ml	SB 40	29.880	026915049
Zoref - Duncan			
grat per 100 ml sosp 125 mg/5 ml	SB 40	29.880	026917043

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° APRILE 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Rulicalcin - Roussel Pharma			
spray nasale 2,2 ml 50 U.I. per erogazione	SB 40	62.980	027392051
spray nasale 1,1 ml 100 U.I. per erogazione	SB 40	62.980	027392063
Tonocalcin - Schiapparelli Searle			
flac. 2,2 ml per erogazione endonasale 50 U.I. per spruzzo	SB 40	62.980	025857057
flac. 1,1 ml per erogazione endonasale 100 U.I. per spruzzo	SB 40	62.980	025857069

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 15 MAGGIO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Biocalcin - Esseti			
im iv 5 fiale iniett 50 U.I.	SB 40	16.970	027795018
im iv 5 fiale iniett 100 U.I.	SB 40	31.005	027795020
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027795032
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 100 U.I.	SB 40	71.000	027795044
Calciosint - Pulitzer			
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	59.670	027330036
Calcioton - San Carlo			
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027449038
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 100 U.I.	SB 40	71.000	027449040
Calco - Lisapharma			
spray nasale 50 U.I. per spruzzo	SB 40	29.940	027488030
spray nasale 100 U.I. per spruzzo	SB 40	56.685	027488042
Catonin - Magis			
5 fiale iniett 100 U.I.	SB 40	34.450	027749011
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	62.980	027749023
Ellecalcin - Ellem			
5 fiale 1 ml 50 U.I.	SB 40	17.675	027541034
spray con erogatore 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	59.045	027541010
Miadenil - Phideapharma			
5 fiale iniett 1 ml 50 U.I.	SB 40	16.970	027812039
5 fiale iniett 1 ml 100 U.I.	SB 40	31.005	027812041
spray 2 ml 50 U.I.	SB 40	56.685	027812015
spray 1 ml 100 U.I.	SB 40	56.685	027812027

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Osteocalcin - Tosi			
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027558030
spray con erogatore nasale 7 spruzzi 100 U.I.	SB 40	56.685	027558042
Osteovis - N.C.S.N.			
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027349036
Porostenina - IBN, Savio			
spray con erogatore nasale 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027315035
Salmocalcin - Ripari Gero			
spray nasale con erogatore 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027580036
Stalcin - Locatelli			
spray nasale con erogatore 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027472051
Steocin - Crosarà			
spray nasale con erogatore 14 spruzzi 50 U.I.	SB 40	56.685	027455056

4) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Formistin - Prodotti Formenti			
gocce 20 ml mg 10/ml	B 40	17.430	027329022
Gemlipid TC - Firma			
10 bust. grat. mg 900	B 40	14.725	026334021
20 cpr mg 900	B 40	26.290	026334033
Genlip TC - Malesci			
10 bust. grat. mg 900	B 40	14.725	026737027
20 cpr mg 900	B 40	26.290	026737039
Lipozid TC - Pierrel			
10 bust. grat. mg 900	B 40	14.725	025443045
20 cpr mg 900	B 40	26.290	025443058
Lopid TC - Parke Davis			
10 bust. grat.. mg 900	B 40	14.725	025445040
20 cps mg 900	B 40	26.290	025445053
Osfolato - Lusofarmaco			
10 cps mg 15	B 40	13.070	027398015
Zirtec - UCB			
gocce 20 ml mg 10/ml	B 40	17.430	026894028

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Dirahist - Cyanamid 24 capsule B40 3.675 (codice 021998012)	*Dirahist* - Cyanamid (D.M. 21-2-1991) 24 capsule B40 3,615 (codice 021998024)

I lotti della predetta specialità medicinale, prodotti anteriormente alla data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica di composizione, sono esitabili fino al 30 settembre 1991.

91A1271

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale statale «E. Maiorana» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 79 - Div. 1ª, dell'8 febbraio 1991 l'istituto tecnico industriale statale «E. Maiorana» di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente di un sistema di elaborazione dati del valore di L. 55.000.000 dalla ditta Global service S.a.s.

91A1272

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale dell'Alto Monferrato», in Tonco

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1991 il dott. Mario Fulvio Giordanino con studio in Asti, via Pascoli, 21, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantina sociale dell'Alto Monferrato», con sede in Tonco (Asti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 ottobre 1971 in sostituzione del dott. Mario Alessina.

91A1273

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della fondazione «Collegio S. Caterina da Siena», in Pavia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1991, registro n. 1 Università e Ricerca, foglio n. 368, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Collegio S. Caterina da Siena» con sede in Pavia.

91A1270

MINISTERO DEL TESORO

N. 48

Corso dei cambi dell'8 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1162,450	1162,450	1162,45	1162,450	1162.450	1162,450	1162,650	1162,450	1162,450	1162,45
E.C.U.	1535,500	1535,500	1536 —	1535.500	1535.500	1535,500	1535,500	1535,500	1535,500	1535,50
Marco tedesco	746.350	746,350	746,75	746.350	746,350	746,350	746.350	746,350	746,350	746.35
Franco francese	219.300	219.300	219.80	219.300	219.300	219,300	219,300	219,300	219.300	219,30
Lira sterlina	2182.150	2182.150	2186 —	2182,150	2182,150	2182,150	2182,200	2182,150	2182,150	2182.15
Fiorino olandese	662.230	662,230	662,50	662,230	662.230	662,230	662.230	662.230	662.230	662,23
Franco belga	36.240	36,240	36,25	36,240	36,240	36,240	36,240	36,240	36,240	36.24
Peseta spagnola	12.004	12,004	12 —	12,004	12.004	12.004	12.003	12.004	12.004	12 —
Corona danese	194.320	194.320	194.25	194.320	194,320	194,320	194.320	194.320	194.320	194.32
Lira irlandese	1989,300	1989,300	1992 —	1989.300	1989.300	1989,300	1989,250	1989,300	1989.300	—
Dracma greca	6,920	6,920	6.92	6.920	6.920	6.920	6,925	6,920	6.920	—
Escudo portoghese	8,590	8,590	8,58	8.590	8.590	8.590	8,577	8,590	8.590	8.59
Dollaro canadese	998 —	998 —	1001 —	998 —	998 —	998 —	999.450	998 —	998 —	998 —
Yen giapponese	8,530	8,530	8,53	8.530	8,530	8,530	8.530	8.530	8,530	8.53
Franco svizzero	856,850	856.850	856,50	856.850	856.850	856.850	856.550	856.850	856;850	856.85
Scellino austriaco	106,093	106,093	106.20	106.093	106.093	106.093	106,107	106.093	106.093	106.09
Corona norvegese	191.230	191,230	191.25	191.230	191.230	191.230	191.230	191.230	191.230	191,23
Corona svedese	201.720	201.720	201.50	201,720	201.720	201.720	201.680	201.720	201.720	201,72
Marco finlandese	310.100	310.100	310.50	310.100	310.100	310.100	310.280	310,100	310.100	—
Dollaro australiano	894.500	894,500	893 —	894,500	894.500	894.500	894.250	894,500	894,500	894:50

Media dei titoli dell'8 marzo 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	—
» » » 22- 6-1987/91	—
» » » 18- 3-1987/94	—
» » » 21- 4-1987/94	—
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	—
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	—
» » » 10% 18- 4-1987/92	—
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	—
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2.5% 1983/93	—

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 3-1986/91	99.975
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	99.975
» » » » 1- 6-1984/91	99.975
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100.175
» » » » 1- 9-1984/91	100.425
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100.225
» » » » 1-12-1984/91	100.125
» » » » 1- 1-1985/92	100.050
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	100,300
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100.050
» » » » 19- 8-1987/92	100,225
» » » » 1-11-1987/92	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-12-1987/92	100 —
» » » »	1- 1-1988/93	99,525
» » » »	1- 2-1988/93	99,700
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	99,900
» » » »	1- 5-1988/93	100,050
» » » »	1- 6-1988/93	100,075
» » » »	18- 6-1986/93	99,350
» » » »	1- 7-1988/93	99,875
» » » »	17- 7-1986/93	99,175
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	98,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	98,650
» » » »	1-10-1988/93	99,975
» » » »	20-10-1986/93	98,900
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1986/93	98,700
» » » »	19-12-1986/93	99,925
» » » »	1- 1-1989/94	99,675
» » » »	1- 2-1989/94	99,850
» » » »	1- 3-1989/94	99,925
» » » »	15- 3-1989/94	99,700
» » » »	1- 4-1989/94	99,750
» » » »	1- 9-1988/94	99,175
» » » »	1-10-1987/94	98,525
» » » »	1-11-1988/94	98,875
» » » »	1- 1-1990/95	98,575
» » » »	1- 2-1985/95	99,900
» » » »	1- 3-1985/95	98,200
» » » »	1- 3-1990/95	98,600
» » » »	1- 4-1985/95	97,925
» » » »	1- 5-1985/95	97,900
» » » »	1- 5-1990/95	98,475
» » » »	1- 6-1985/95	97,825
» » » »	1- 7-1985/95	98,500
» » » »	1- 7-1990/95	98,250
» » » »	1- 8-1985/95	97,875
» » » »	1- 9-1985/95	97,475
» » » »	1-10-1985/95	97,675
» » » »	1-11-1985/95	97,775
» » » »	1-12-1985/95	97,950
» » » »	1- 1-1986/96	97,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,950
» » » »	1- 2-1986/96	98,625
» » » »	1- 3-1986/96	98,925
» » » »	1- 4-1986/96	98,825
» » » »	1- 5-1986/96	98,625
» » » »	1- 6-1986/96	98,725
» » » »	1- 7-1986/96	98,025
» » » »	1- 8-1986/96	97,550
» » » »	1- 9-1986/96	97,450
» » » »	1-10-1986/96	96,175
» » » »	1-11-1986/96	96,300
» » » »	1-12-1986/96	96,750
» » » »	1- 1-1987/97	96,475
» » » »	1- 2-1987/97	96,700
» » » »	18- 2-1987/97	96,800
» » » »	1- 3-1987/97	97,200
» » » »	1- 4-1987/97	97,100
» » » »	1- 5-1987/97	97,050
» » » »	1- 6-1987/97	97,450
» » » »	1- 7-1987/97	96,725
» » » »	1- 8-1987/97	96,675
» » » »	1- 9-1987/97	96,775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	11,50%	1-11-1991	99,100
» » »	11,50%	21-12-1991	99,175
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,850
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,800
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,500
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,225
» » »	11,00%	1- 4-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,450
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,175
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,325
» » »	9,15%	1- 6-1992	97 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,175
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,425
» » »	12,50%	1-10-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,775
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,425
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,475
» » »	12,50%	1-10-1993	98,225
» » »	12,50%	1-11-1993	98,325
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,175
» » »	12,50%	17-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-12-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,675
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,450
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,225

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	16- 7-1984/91	11,25%	100,275
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,500
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,625
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,925
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,575
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,075
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,325
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,250
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	98,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,350
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	101,025
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA STORACI

91M08031

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1173.850	1173,850	1173.65	1173.850	1173.850	1173.850	1173.400	1173,850	1173.850	1173.85
E.C.U.	1535,600	1535,600	1538 —	1535.600	1535,600	1535.600	1535.600	1535,600	1535.600	1535,60
Marco tedesco	746.800	746.800	746,75	746.800	746,800	746,800	746.830	746,800	746.800	746.80
Franco francese	219,260	219,260	219,80	219.260	219,260	219,260	219,290	219.260	219.260	219.26
Lira sterlina	2185 —	2185 —	2186 —	2185 —	2185 —	2185 —	2184,700	2185 —	2185 —	2185 —
Fiorino olandese	662,380	662,380	662,50	662.380	662.380	662,380	662,500	662,380	662.380	662,38
Franco belga	36,266	36,266	36,27	36,266	36,266	36,266	36,263	36.266	36,266	36,26
Peseta spagnola	12,004	12.004	12,02	12.004	12,004	12,004	12.008	12,004	12.004	12 —
Corona danese	194,430	194,430	194,25	194.430	194,430	194,430	194,370	194,430	194,430	194.43
Lira irlandese	1989,350	1989,350	1991 —	1989,350	1989,350	1989,350	1989,250	1989.350	1989,350	—
Dracma greca	6.935	6,935	6,92	6.935	6,935	6,935	6.935	6 935	6.935	—
Escudo portoghese	8,595	8,595	8,58	8,595	8,595	8,595	8,595	8.595	8,595	8,59
Dollaro canadese	1012,600	1012,600	1011 —	1012,600	1012,600	1012.600	1012,600	1012,600	1012 600	1012 60
Yen giapponese	8,534	8,534	8,53	8,534	8.534	8,534	8,534	8,534	8 534	8.53
Franco svizzero	858,150	858.150	858 —	858,150	858,150	858.150	858,450	858,150	858.150	858,15
Scellino austriaco	106,136	106,136	106,20	106,136	106,136	106,136	106,143	106.136	106,136	106.13
Corona norvegese	191,240	191,240	191,25	191,240	191,240	191,240	191,230	191,240	191,240	191.24
Corona svedese	202,400	202,400	202,25	202,400	202,400	202,400	202,340	202.400	202.400	202.40
Marco finlandese	310,400	310,400	310,50	310,400	310,400	310.400	310,600	310,400	310.400	—
Dollaro australiano	901,500	901,500	902 —	901,500	901.500	901.500	901.400	901,500	901.500	901.50

Media dei titoli dell'11 marzo 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	--
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	--
» 12% (Beni Esteri 1980)	-
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,125
» » » 22- 6-1987/91	97,425
» » » 18- 3-1987/94	83.225
» » » 21- 4-1987/94	83,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,750
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	99,975
» » » » 1- 6-1984/91	99,950
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100.175
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,550
» » » » 1-11-1984/91	100.250
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,300
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,025
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			(T.R.)	1-12-1987/92	100,050
»	»		»	1- 1-1988/93	99,525
»	»	»		1- 2-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,900
»	»	»		1- 4-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,075
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,325
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,900
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,175
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,125
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,725
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,025
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,675
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,900
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,050
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,925
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,750
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,175
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,500
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,925
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,325
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,500
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,850
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,500
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,750
»	»	»	»	1-12-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,950
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,925
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,850
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,650
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,500
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,475
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,250
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,325
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,700
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,200
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,125
»	»	»	»	1- 5-1987/97	97,075
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,650
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,650
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,900

Titolo				Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.				11,50%	1-11-1991	99,100
»	»	»		11,50%	21-12-1991	99,125
»	»	»		9,25%	1- 1-1992	97,875
»	»	»		9,25%	1- 2-1992	97,825
»	»	»		11,00%	1- 2-1992	98,525
»	»	»		9,15%	1- 3-1992	97,775
»	»	»		12,50%	17- 3-1992	99,450
»	»	»		9,15%	1- 4-1992	99,300
»	»	»		11,00%	1- 4-1992	98 —
»	»	»		12,50%	1- 4-1992	99,400
»	»	»		12,50%	1- 4-1990/92	99,425
»	»	»		12,50%	18- 4-1992	99,325
»	»	»		9,15%	1- 5-1992	97,125
»	»	»		11,00%	1- 5-1992	97,775
»	»	»		12,50%	1- 5-1992	99,325
»	»	»		12,50%	17- 5-1992	99,325
»	»	»		9,15%	1- 6-1992	96,950
»	»	»		10,50%	1- 7-1992	98,100
»	»	»		11,50%	1- 7-1992	98,200
»	»	»		11,50%	1- 8-1992	98 —
»	»	»		12,50%	1- 9-1992	99,400
»	»	»		12,50%	1-10-1992	99,275
»	»	»		12,50%	1- 2-1993	99,500
»	»	»		12,50%	1- 7-1993	98,425
»	»	»		12,50%	1- 8-1993	98,475
»	»	»		12,50%	1- 9-1993	98,550
»	»	»		12,50%	1-10-1993	98,325
»	»	»		12,50%	1-11-1993	98,325
»	»	»		12,50%	1-11-1993 Q	98,275
»	»	»		12,50%	17-11-1993	98,225
»	»	»		12,50%	1-12-1993	98,075
»	»	»		12,50%	1- 1-1994	98,050
»	»	»		12,50%	1- 1-1990/94	97,950
»	»	»		12,50%	1- 2-1990/94	97,775
»	»	»		12,50%	1- 3-1990/94	97,975
»	»	»		12,50%	1- 5-1990/94	97,700
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/94	97,675
»	»	»		12,50%	1- 7-1990/94	97,775
»	»	»		12,50%	1- 6-1990/97	95,500
»	»	»		12,50%	16- 6-1990/97	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U.				11,25%	16- 7-1984/91	100,425
»	»	»	»	8,75%	21- 9-1987/91	98,600
»	»	»	»	8,50%	21- 3-1988/92	98,025
»	»	»	»	8,50%	26- 4-1988/92	97,825
»	»	»	»	8,50%	25- 5-1988/92	97,375
»	»	»	»	10,50%	22-11-1984/92	101,375
»	»	»	»	9,60%	22- 2-1985/93	100,525
»	»	»	»	9,75%	15- 4-1985/93	100,200
»	»	»	»	9,00%	22- 7-1985/93	98,875
»	»	»	»	8,75%	25- 7-1988/93	96,500
»	»	»	»	8,75%	28- 9-1988/93	96,100
»	»	»	»	8,65%	26-10-1988/93	95,625
»	»	»	»	8,75%	22-11-1985/93	98,375
»	»	»	»	8,50%	28-11-1988/93	95,300
»	»	»	»	8,75%	28-12-1988/93	95,825
»	»	»	»	8,75%	21- 2-1986/94	99,050
»	»	»	»	7,75%	25- 3-1987/94	94,450
»	»	»	»	9,90%	19- 4-1989/94	98,225
»	»	»	»	6,90%	26- 5-1986/94	92,950
»	»	»	»	9,65%	26- 7-1989/94	97,350
»	»	»	»	9,65%	30- 8-1989/94	98,075
»	»	»	»	10,15%	26-10-1989/94	99 —
»	»	»	»	10,70%	22-11-1989/94	100,375
»	»	»	»	11,15%	24- 1-1990/95	101,050
»	»	»	»	12,00%	27- 3-1990/95	104,025
»	»	»	»	9,90%	24- 5-1989/95	97,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SFORACI

91M11031

N. 50

Corso dei cambi del 12 marzo 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1171,500	1171,500	1171,45	1171,500	1171,500	1171,500	1171,440	1171,500	1171,500	1171,50
E.C.U.	1535,200	1535,200	1535,50	1535,200	1535,200	1535,200	1535,060	1535,200	1535,200	1535,20
Marco tedesco	747,140	747,140	747,25	747,140	747,140	747,140	747,100	747,140	747,140	747,15
Franco francese	219,270	219,270	219,50	219,270	219,270	219,270	219,280	219,270	219,270	219,27
Lira sterlina	2182,050	2182,050	2184 —	2182,050	2182,050	2182,050	2182,750	2182,050	2182,050	2182,05
Fiorino olandese	662,710	662,710	662,75	662,710	662,710	662,710	662,790	662,710	662,710	662,71
Franco belga	36,264	36,264	36,27	36,264	36,264	36,264	36,263	36,264	36,264	36,27
Peseta spagnola	12 —	12 —	12,02	12 —	12 —	12 —	12,002	12 —	12 —	12 —
Corona danese	194,420	194,420	194,75	194,420	194,420	194,420	194,440	194,420	194,420	194,92
Lira irlandese	1989,350	1989,350	1991 —	1989,350	1989,350	1989,350	1989,250	1989,350	1989,350	—
Dracma greca	6,928	6,928	6,90	6,928	6,928	6,928	6,932	6,928	6,928	—
Escudo portoghese	8,594	8,594	8,60	8,594	8,594	8,594	8,600	8,594	8,594	8,59
Dollaro canadese	1014,300	1014,300	1013 —	1014,300	1014,300	1014,300	1013,900	1014,300	1014,300	1014,30
Yen giapponese	8,598	8,598	8,63	8,598	8,598	8,598	8,600	8,598	8,598	8,59
Franco svizzero	861,350	861,350	861 —	861,350	861,350	861,350	861,250	861,350	861,350	861,35
Scellino austriaco	106,202	106,202	106,40	106,202	106,202	106,202	106,200	106,202	106,202	106,20
Corona norvegese	191,140	191,140	191,25	191,140	191,140	191,140	191,150	191,140	191,140	191,14
Corona svedese	202,300	202,300	202,25	202,300	202,300	202,300	202,270	202,300	202,300	202,30
Marco finlandese	310,990	310,990	311 —	310,990	310,990	310,990	310,800	310,990	310,990	—
Dollaro australiano	902 —	902 —	902 —	902 —	902 —	902 —	902,100	902 —	902 —	902 —

Media dei titoli del 12 marzo 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,325
» » » 22- 6-1987/91	97,475
» » » 18- 3-1987/94	83,225
» » » 21- 4-1987/94	83,375
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
» » » TR 2,5% 1983/93	—

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 3-1986/91	99,975
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	99,975
» » » » 1- 6-1984/91	99,950
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,025
» » » » 18- 4-1986/92	100,325
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100 —
» » » » 19- 8-1987/92	100,200
» » » » 1-11-1987/92	99,975

Certificati di credito del Tesoro Ind	1-12-1987/92 .	99,975
» » » »	1- 1-1988/93	99,550
» » » »	1- 2-1988/93 . .	99,650
» » » »	1- 3-1988/93	99,900
» » » »	1- 4-1988/93 .	99,850
» » » »	1- 5-1988/93 . .	99,975
» » » »	1- 6-1988/93 .	100,075
» » » »	18- 6-1986/93 .	99,250
» » » »	1- 7-1988/93 .	99,900
» » » »	17- 7-1986/93 . .	99,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,025
» » » »	19- 8-1986/93 . . .	98,700
» » » »	1- 9-1988/93 .	100 —
» » » »	18- 9-1986/93 .	98,675
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,875
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18-11-1986/93 . .	98,800
» » » »	19-12-1986/93 .	99,875
» » » »	1- 1-1989/94	99,700
» » » »	1- 2-1989/94 .	99,775
» » » »	1- 3-1989/94 . . .	99,975
» » » »	15- 3-1989/94	99,675
» » » »	1- 4-1989/94 . . .	99,750
» » » »	1- 9-1988/94	99,125
» » » »	1-10-1987/94 .	98,450
» » » »	1-11-1988/94	98,950
» » » »	1- 1-1990/95	98,575
» » » »	1- 2-1985/95 .	99,775
» » » »	1- 3-1985/95	98,250
» » » »	1- 3-1990/95 . .	98,600
» » » »	1- 4-1985/95	97,950
» » » »	1- 5-1985/95	97,950
» » » »	1- 5-1990/95 . . .	98,500
» » » »	1- 6-1985/95 . .	97,875
» » » »	1- 7-1985/95	98,500
» » » »	1- 7-1990/95 . .	98,250
» » » »	1- 8-1985/95	97,875
» » » »	1- 9-1985/95 . .	97,550
» » » »	1-10-1985/95	97,700
» » » »	1-11-1985/95	97,750
» » » »	1-12-1985/95 . . .	98 —
» » » »	1- 1-1986/96 . .	97,975
» » » »	1- 1-1986/96 II .	99,950
» » » »	1- 2-1986/96 . .	98,650
» » » »	1- 3-1986/96 . . .	98,975
» » » »	1- 4-1986/96 .	98,875
» » » »	1- 5-1986/96	98,700
» » » »	1- 6-1986/96 . . .	98,875
» » » »	1- 7-1986/96 . . .	98,050
» » » »	1- 8-1986/96	97,525
» » » »	1- 9-1986/96 . . .	97,550
» » » »	1-10-1986/96 . . .	96,350
» » » »	1-11-1986/96 . . .	96,425
» » » »	1-12-1986/96	96,750
» » » »	1- 1-1987/97 . . .	96,575
» » » »	1- 2-1987/97	96,750
» » » »	18- 2-1987/97 . .	96,800
» » » »	1- 3-1987/97	97,250
» » » »	1- 4-1987/97	97,175
» » » »	1- 5-1987/97	97,250
» » » »	1- 6-1987/97	97,325
» » » »	1- 7-1987/97	96,725
» » » »	1- 8-1987/97	96,675
» » » »	1- 9-1987/97 . . .	96,925

Buoni Tesoro Pol	11,50%	1-11-1991 . . .	99,350
» » »	11,50%	21-12-1991 .	99,075
» » »	9,25%	1- 1-1992 .	97,875
» » »	9,25%	1- 2-1992 . . .	97,875
» » »	11,00%	1- 2-1992 . .	98,525
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,100
» » »	12,50%	17- 3-1992 . . .	99,450
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,325
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,400
» » • »	12,50%	1- 4-1990/92	99,425
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,375
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,075
» » »	11,00%	1- 5-1992 . . .	97,775
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	17- 5-1992 . . .	99,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,850
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,200
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,150
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,975
» » »	12,50%	1- 9-1992 . . .	99,400
» » »	12,50%	1-10-1992 . .	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1993 . .	99,275
» » »	12,50%	1- 7-1993 . .	98,450
» » »	12,50%	1- 8-1993 .	98,425
» » »	12,50%	1- 9-1993 . . .	98,475
» » »	12,50%	1-10-1993 . . .	98,375
» » »	12,50%	1-11-1993 .	98,300
» » »	12,50%	1-11-1993 Q . .	98,225
» » »	12,50%	17-11-1993 . . .	98,225
» » »	12,50%	1-12-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 1-1994 . . .	98,125
» » »	12,50%	1- 1-1990/94 . . .	97,975
» » »	12,50%	1- 2-1990/94 . . .	97,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,025
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/94 . . .	97,700
» » »	12,50%	1- 7-1990/94 . .	97,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/97 . . .	95,500
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	95,600

Certificati credito Tesoro E C U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,375
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	98,625
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,875
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,750
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	97,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	100,575
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	96,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	95,625
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	98,275
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	95,400
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	95.925
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	98,700
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	98,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	93
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	97,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	97,925
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	98,850
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	100,225
» » » »	24- 1-1990/95	11.15% .	102.100
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	104,025
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	97,675

Il contabile del portafoglio dello Stato. ANGELA MARIA STORACI

91M12031

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1991 rispetto a febbraio 1990 risulta pari a più 6,7 (seivirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1991 rispetto a febbraio 1989 risulta pari a più 13,4 (tredicivirgolaquattro).

91A1287

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del Credito bergamasco al Credit Lyonnais nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Roma e Torino

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 4 marzo 1991 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — concernente la sostituzione del Credito bergamasco - S.p.a., con sede in Bergamo, al Credit Lyonnais nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Roma, via Sardegna n. 50 e Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 78.

91A1274

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Marco Argentano - S.c.r.l.

Con decreto del Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1991 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di San Marco Argentano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Marco Argentano (Cosenza), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

91A1275

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo ai decreti del Ministro delle finanze 11 gennaio 1991 concernenti l'approvazione dei modelli di dichiarazione e dei certificati relativi ai redditi dell'anno 1990, nonché dei modelli per la dichiarazione dei sostituti di imposta. (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Gli allegati ai decreti citati in epigrafe e qui di seguito elencati sono così rettificati.

Al decreto ministeriale di approvazione del Modello 101/Integrato — dopo la pag. 14 del supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991 — è inserito il seguente allegato:

«Allegato *B* - istruzioni per il datore di lavoro - Sez. I - Il datore di lavoro deve indicare l'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche allegata al decreto ministeriale del 28 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990 e disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette. Sez. IV - Vanno indicati gli importi che, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Al punto 24 vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie sostenute dal dipendente, previste come interamente deducibili ai sensi della lettera *e*) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico citato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto per tali erogazioni la forma assicurativa stipulando un contratto di assicurazione avente per oggetto esclusivamente le spese sanitarie interamente deducibili o contenente l'indicazione nominativa dei beneficiari, il premio imputabile al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico (art. 12 del citato testo unico) va indicato al punto 25.

Al punto 26 vanno indicati, nel limite dell'importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera *m*), dal comma 1 dell'art. 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenute a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico.

Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS e da altri Enti Pubblici viene rilasciato il certificato Mod. 201 (pensioni Tesoro, INPS, Enti Pubblici), ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Il presente modello non può essere utilizzato per certificare i redditi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del lavoratore dipendente. In tali casi deve essere rilasciata una certificazione contenente, oltre ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 del D.P.R. n. 600/1973.

Il modello deve essere consegnato al lavoratore dipendente, almeno in duplice esemplare, unitamente alle istruzioni per la compilazione».

Nella Sezione V del modello 102 — pubblicato nelle pagine 17 e 19 del supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991 — sono eliminate le parole: «*Solo per indennità di fine rapporto o indennità equipollente*».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 740 concernenti la dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1991, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 38, seconda colonna, alla sezione I, sesto capoverso, sono eliminate le parole da «*nonché lettera i) aggiunta...*» a «*...case da gioco*),»;

alla pag. 60, prima colonna, quinto capoverso, rigo sesto, le parole «*che nel 1990*» sono sostituite dalle parole: «*che nel 1989*»;

alla seconda colonna della stessa pag. 60, nell'ultimo capoverso, la parola «*ricavi*» è sostituita con la parola «*compensi*»;

alla pag. 61, prima colonna, nelle istruzioni per la compilazione del rigo E6, le parole «*colonne 4 e 5*» sono sostituite dalle parole: «*colonne 3 e 4*»;

alla pag. 62, prima colonna, rigo ventitreesimo, dopo le parole «alla rendita catastale», sono aggiunte le parole: «*, da indicare nel successivo rigo E19;*»;

alla stessa pagina, seconda colonna, secondo capoverso, le parole «locazione, *anche* finanziaria, *o di noleggio* è ammessa», sono sostituite dalle parole: «locazione finanziaria è ammessa»;

alla pag. 64, nei riferimenti normativi relativi ai redditi d'impresa, dopo le parole «n. 154», sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «*D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165*»;

alla stessa pagina, seconda colonna, alla lettera *c*), rigo settimo, dopo la parola «cassa» sono aggiunte le parole: «*e quello per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi*», ed è sostituita la parola «*compete*» con la parola «*competono*»; alla stessa lettera *c*), rigo ottavo, dopo la parola «collaboratori;» sono aggiunte le parole: «*il codice di attività secondo la nuova classificazione delle attività economiche*»;

alla stessa pagina; seconda colonna, nelle Istruzioni comuni al quadro 740/F e al quadro 740/G, è soppresso l'ultimo capoverso, che inizia con le parole: «*Per la compilazione...*»;

alla pag. 66, alla tabella *e*), relativa al tipo di esenzione, nelle Leggi agevolative del Mezzogiorno, dopo le parole «1° marzo 1986, n. 64):» sono aggiunte le parole: «*D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337):*» e sono aggiunte, in fondo alla prima colonna, le parole: «*04 Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)*»;

alla stessa pagina, nella seconda colonna, dopo il codice «62 Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti», è aggiunto il codice: «*63 Esenzione IRPEF 50% utili reinvestiti*»;

alla pag. 70, prima colonna, sesto capoverso, rigo quarto, le parole «*dell'art. 54*» sono sostituite con le parole: «*dell'art. 76*»;

alla pag. 73, prima colonna, nelle istruzioni relative al rigo F91, nel secondo capoverso, secondo alinea, le parole «*comma 4*» sono sostituite dalle parole: «*comma 2*»;

alla stessa pagina, seconda colonna, primo capoverso, rigo quinto, le parole «*1° gennaio 1989*», sono sostituite dalle parole: «*1° gennaio 1988*»;

alla pag. 75, prima colonna, al capoverso relativo alle istruzioni al rigo F144, colonne 3 e 4, dopo la parola «straordinario» sono aggiunte le parole: «*prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali*»;

alla stessa pagina, prima colonna, nella alinea relativa alle istruzioni al rigo F143, dopo le parole «imbarcazioni, ecc.» sono aggiunte le seguenti parole: «*Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di registrazioni IVA*»;

alla stessa pagina, seconda colonna, al rigo cinquantatreesimo, dopo la parola «d'imposta» sono aggiunte le parole. «*per le imprese*»;

alla pag. 78, prima colonna, settimo capoverso, ai righi terzo e quarto, sono soppresse le parole: «*e/o sopravvenienze conseguite*»;

alla pag. 87, seconda colonna, terzo capoverso, al rigo quinto, dopo la parola «cassa» sono aggiunte le parole: «*e quello per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi*», ed è sostituita la parola «*compete*» con la parola «*competono*»;

alla pag. 95, seconda colonna, nelle istruzioni per la compilazione della Sezione III, campo 4, dopo le parole «del presente modulo», sono aggiunte le seguenti parole: «*. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia*».

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 750, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di quella delle persone giuridiche e dell'ILOR da presentare nell'anno 1991 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 133, nell'indice, parte prima, punto 4, dopo la parola «dichiarazione» aggiungere le seguenti: «*e del modulo 750/W*»;

alla stessa pagina, nell'indice, parte seconda, punto 20, la parola: «*soggetti*», va sostituita con: «*assoggettati*»;

alla pag. 134, nel titolo del paragrafo 4, le parole «della dichiarazione *e/o* del modulo 750/W» sono sostituite dalle parole: «della dichiarazione *e* del modulo 750/W»;

alla pag. 143, rigo sedicesimo, dopo le parole «1985, n. 163» sono aggiunte le parole: «, *nonché la legge 2 maggio 1990, n. 102*»:

alla pag. 144, colonna 1, ventitreesimo rigo, dopo la parola «colonna» sono inserite le parole: «*3, relativa alla*»;

alla stessa pagina, ventiquattresimo rigo, le parole «*3 del citato D.M.*» sono sostituite dalle parole: «*2 del citato D.M.*»;

alla stessa pagina, cinquantottesimo rigo, le parole «adibito al trasporto per conto proprio» sono sostituite dalle parole: «adibito al trasporto *di merci* per conto proprio»;

alla pag. 154, colonna 1, quarantasettesimo rigo, dopo la parola «colonna» sono inserite le parole: «*3, relativa alla*»;

alla stessa pagina, quarantottesimo rigo, le parole: «*3* del citato D.M.», sono sostituite dalle parole: «*2* del citato D.M.»;

alla stessa pagina, colonna 2, al dodicesimo rigo, le parole «adibito al trasporto per conto proprio», sono sostituite dalle parole: «adibito al trasporto *di merci* per conto proprio»;

alla pag. 157, colonna 2, ultimo capoverso, le parole «locazione, *anche* finanziaria, *o di noleggio* è ammessa», sono sostituite dalle parole: «locazione finanziaria è ammessa»;

alla pag. 169, paragrafo 19, nono rigo, le parole «di cui al rigo *58*» sono sostituite dalle parole: «di cui al rigo *59*»;

alla stessa pagina, nel titolo del paragrafo 20, le parole «Riserve e fondi *in sospensione d'imposta*», sono sostituite dalle parole: «Riserve e fondi *assoggettati ad imposta sostitutiva*»;

alla pag. 172, colonna 2, quindicesimo rigo, dopo le parole «allegato alle istruzioni;», sono aggiunte le parole: «*la casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari, i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia*»;

alla pag. 173, nella tabella *D)* tipo di esenzione, secondo rigo, dopo le parole «1986, n. 64)», sono aggiunte le parole: «*D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337)*»;

alla stessa pagina, dopo l'ottavo rigo, sono aggiunte le parole: «*04 Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)*»;

alla stessa pagina, ventinovesimo rigo, è soppressa la parola «*ILOR*» compresa tra la parole «Esenzione» e «50%»;

alla pag. 182 nella nota n. 6, relativa alla compilazione dei quadri L ed O, la parola «*risultante*» è soppressa;

alla pag. 186 nella nota n. 6 relativa alla compilazione dei quadri L ed O, la parola «*risultante*» è soppressa.

Nelle istruzioni allegate al decreto di approvazione dei modelli 760 concernenti le dichiarazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1991 dalle società ed enti, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 231, con riferimento alle avvertenze particolari, punto 16, le parole: «*760/W*», sono sostituite con le parole: «*760/N*»;

alla pag. 235, seconda colonna, nell'ultima riga, sono aggiunte le seguenti parole: «*con riguardo alla qualifica, va indicato A se trattasi di amministratore socio, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente*»;

alla pag. 238, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo A64, dopo le parole: «va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del T.U.I.R.», sono aggiunte le parole: «*fermo restando l'obbligo di dichiarare ove sussistano le condizioni, il reddito dominicale*»;

alla pag. 241, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo 06 le parole: «*fino alla data di presentazione della presente dichiarazione*», nel secondo e terzo alinea, sono sostituite con le parole: «*e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione*»;

alla pag. 244, seconda colonna, nelle istruzioni al rigo D8, lettera *f)*, dopo la parola «risulta» sono aggiunte le parole: «*dalla licenza comunale*» e sono soppresse le parole: «*dal certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF.*»; alla lettera *g)*, dopo la parola «pubblici», sono aggiunte le parole: «*(cod. 6610)*»; dopo le parole «espresso in», sono soppresse le parole: «*centinaia di*»; dopo la parola «anno», sono aggiunte le parole: «*ove ricorra*» e sono soppresse le parole: «*in cui ricorre*»;

alla pag. 257, seconda colonna, nelle istruzioni al campo 4 della Sez. III, sono aggiunte alla fine le parole: «*la casella va barrata solo in caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;*»;

alla pag. 261, dopo il codice 03, sono aggiunte le parole: «*04 Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102 T.U. 6 marzo 1978, n. 218)*»; nei riferimenti normativi sub Mezzogiorno, dopo le parole: «n. 64», sono aggiunte le parole: «*D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337)*».

Nel Mod. 760/A sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 272, rigo A94, dopo le parole «numero associati», sono aggiunte le parole: «*con occupazione prevalente*»;

alle pagine 377, 378, 379 e 380, nel riquadro concernente «Riserve e fondi in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione», dopo la parola «imposta» sono aggiunte le parole: «*diversi da quelli*».

Nella titolazione delle istruzioni al modello 770 — pubblicato alla pag. 313 del supplemento ordinario n. 4 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991 — le parole: «*Mod. 770/90*», sono sostituite dalle parole: «*Mod. 770/91*».

La quarta facciata del modello 770/91 — di cui alle pagine 318 e 322 del suddetto supplemento ordinario — è sostituita dalla seguente:

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10 Q (4)	11 NOTE (5)
	IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO			5 CODICE TRIBUTO	6 T (2)	7 C/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE		
L25											
L26											
L27											
L28											
L29											
L30											
L31											
L32											
L33											
L34											
L35											
L36											
L37											
L38		TOTALI									

Prospetto riservato ai datori di lavoro

01	Datore di lavoro con dipendenti agricoli [1]	Datore di lavoro con dipendenti non agricoli [2]	Datore di lavoro con dipendenti agricoli e non agricoli [3]
02	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1989 da compensare nell'anno 1990.	
03	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1990 da compensare nell'anno 1991.	

Il sostituto d'imposta utilizza supporti informatici per la compilazione del modello 770? SI NO

In caso affermativo, utilizza: risorse informatiche proprie ☐ servizi esterni ☐

In caso di risorse proprie contrassegnare la classe di unità di elaborazione:

grandi elaboratori ☐ mini elaboratori ☐ personal computer ☐

e quale tipo di supporti possono essere prodotti:

nastri a bobina ☐ nastri a cartuccia ☐ dischetti ☐

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1990 le somme e i valori e di aver effettuato le ritenute indicate nei quadri

A ☐ B ☐ B1 ☐ C ☐ D ☐ D1 ☐ E ☐ E1 ☐ F ☐ F1 ☐ G ☐ G1 ☐ I ☐

di aver compilato il quadro H ☐ (Barrare le caselle che interessano)

e di aver eseguito i versamenti risultanti dal quadro L. Si allegano n. ____ attestati di versamento delle ritenute.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

IL DICHIARANTE

Data ____________

(1) Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicata la data di chiusura dell'esercizio, invece nel caso di versamenti semestrali va indicato l'ultimo mese del semestre.
(2) Barrare se il versamento è stato effettuato in tesoreria.
(3) Barrare se il versamento è stato effettuato tramite conto corrente postale.
(4) Indicare il quadro o i quadri a cui si riferisce il versamento.
(5) I sostituti d'imposta che hanno barrato la casella 3 del prospetto riservato ai datori di lavoro devono indicare: "A" se il versamento si riferisce ai lavoratori agricoli; "B" se il versamento si riferisce ai lavoratori non agricoli.
I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "eventi naturali eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera "C" se hanno fruito della sospensione del versamento.

Nel modello 770/G-I — pubblicato a pag. 361 del citato supplemento ordinario — la parola: «*Denominazione*» del frontespizio è sostituita dalle parole: «*Cognome e nome ovvero denominazione*» e, nelle avvertenze, le parole: «*dalla Banca d'Italia o dalle banche agenti*», sono sostituite dalle parole: «*dal soggetto residente incaricato del pagamento*».

Nella pag. 366 del suddetto supplemento ordinario, nella nota (2) del Mod. 770/bis-91 sono eliminate le parole: «(*Banca d'Italia o Banca agente*)» e nella pag. 367, nel Prospetto G dello stesso modello, la colonna 10 è titolata «*Prospetto*».

Dopo l'esemplare per l'elaborazione automatizzata del modello 770/bis-91 riprodotto alle pagine 365, 366, 367 e 368 del citato supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, è pubblicato il seguente modello:

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ....
oppure
Centro di Servizio di ....
N. ....

Presentata al Comune di ....
.... il ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/bis-91

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

RELATIVA AGLI INTERESSI E AD ALTRI REDDITI DI CAPITALE (da presentarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche congiuntamente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

ANNO 1990

OPPURE ESERCIZIO

dal giorno ___ mese ___ anno ___ al giorno ___ mese ___ anno ___

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE			R S S
DENOMINAZIONE			
Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno, mese, anno)		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno, mese, anno)	
SEDE LEGALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO			C A P
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO			C A P
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE			TELEFONO (prefisso e numero)

STATO (VEDERE TAB A)	NATURA GIURIDICA (VEDERE TAB. B)	CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE (VEDERE TAB C)	EVENTI NATURALI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE			CODICE CARICA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			
NOME (senza abbreviazione)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno)	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)		C A P

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

(e, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N ord	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A

INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI (art. 26, 1° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e art. 1 della legge 27 aprile 1989, n. 154) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				
A5				
A6				
A7	TOTALI			

PROSPETTO C

INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 20, 6° comma della legge 7 giugno 1974, n. 216)

Numero d'ordine	CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				
C5				
C6				
C7	TOTALI			

PROSPETTO D

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI E DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI(2) (art. 26, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (**)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
D1				
D2				
D3				
D4				
D5				
D6				
D7	TOTALI			

PROSPETTO E

ALTRI INTERESSI O REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (***)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
E1				
E2				
E3				
E4				
E5				
E6				
E7	TOTALI			

PROSPETTO F

PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
F1				
F2				
F3				
F4				
F5				
F6				
F7	TOTALI			

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(**) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - art. 41, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(***) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - art. 41, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.

(1) Indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei detti titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.
(2) La dichiarazione va presentata dal soggetto residente incaricato del pagamento.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 15 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 6, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somme versate in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

B8	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
B9	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo B8, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1991. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo B9.

PROSPETTO G

RIEPILOGO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE (2)

Codice concessione ____ ____

Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ____________ ____________

Sigla provincia ____ ____

N. ord.	1 IMPORTO (Somme assoggettate a ritenuta)	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (3) MESE / ANNO	3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO	6 T (4)	7 C/C (5)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO / MESE / ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	10 PROSPETTO (6)	NOTE (7)
G1											
G2											
G3											
G4											
G5											
G6											
G7											
G8											
G9											
G10											
G11											
G12											
G13											
G14											
G15											
G16											
G17											
G18											
G19											
G20											
G21											
G22		TOTALI									

(1) Indicare gli interessi, premi ed altri frutti addebitati al conto profitti e perdite dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.
(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento. In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 5 il relativo codice tributo.
(3) Per le somme di cui al prospetto B, per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d'imposta (art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792), in luogo del mese di pagamento indicare la data di chiusura del periodo d'imposta; per il versamento delle ritenute previste dall'art. 2, ultimo comma, della legge 4 novembre 1931, n. 626, si deve parimenti indicare, in luogo del mese di pagamento, la data di chiusura del periodo d'imposta.
(4) Barrare la casella se il versamento è stato effettuato in tesoreria.
(5) Barrare la casella se il versamento è stato effettuato tramite conto corrente postale.
(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento.
(7) I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella eventi naturali eccezionali del frontespizio indicheranno la lettera "A" se hanno fruito della sospensione del versamento.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

____

Data ____________________

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta — modello 770-bis — relativa all'anno 1990 si deve tenere presente quanto segue:

1) La copertina è predisposta in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione automatizzata.

2) *Tutti gli importi da indicare nel modello 770-bis*, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. *Siffatto troncamento riguarda tutti gli importi da indicare nel mod.* 770-bis relativamente ai vari prospetti in esso contenuti.

FRONTESPIZIO

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito taluni precisazioni in merito ai singoli dati richiesti.

Numero di codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove *società il numero di codice fiscale deve essere* preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte, negli altri casi.
La data di approvazione del bilancio o *rendiconto* ed il relativo termine legale o statutario per l'approvazione devono essere indicati solo dai soggetti obbligati al bilancio o rendiconto.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla *in maniera esatta e completa.*

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La casella (☐) a fianco della dizione «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella (☐) a fianco della dizione «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato *rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.*

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

R.S.S.
La casella contraddistinta da tale sigla *(Regioni a Statuto Speciale) interessa unicamente* i sostituti d'imposta tenuti alle distinte contabilizzazioni previste dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 890, relativamente alle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 spettanti alla Regione Valle d'Aosta.
Le aziende e gli istituti di credito destinatari della *predetta* normativa devono barrare la casella (VA) e allegare al prospetto B della presente dichiarazione un elaborato dal quale risultino: l'ammontare annuo degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel corso del periodo di imposta, al lordo della ritenuta, nonché la corrispondente ritenuta operata; l'ammontare delle stesse voci di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 28 dicembre 1990 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990 - Serie generale, disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi naturali eccezionali

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti a favore dei sostituti d'imposta dalla legge 30 luglio 1990, n. 222 concernente *disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune* e dall'ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC concernente la sospensione dei termini di versamento delle ritenute effettuate e la proroga dei termine di presentazione della dichiarazione a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
I soggetti che hanno fruito della sospensione prevista dalla citata legge n. 222 indicheranno nella casella la lettera «A», i soggetti che hanno fruito dei benefici di cui all'ordinanza n. 2057 indicheranno la lettera «B».

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione.
Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di *Rappresentante legale o di fatto, 2 se Curatore fallimentare, 3 se Liquidatore ed infine 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero.*
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

Devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione.

TABELLA A): ***STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE***

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto *in fallimento* o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): ***NATURA GIURIDICA***

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicurazioni
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre *organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica* (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, *provinciali, comunali* e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): ***SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE***

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in *liquidazione*
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

91A1276

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D. Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122 -
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Liberta 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piróla (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 1 0 0 0 6 3 0 9 1 *

L. 1.200